



**Di.S.Conf. - Dirigentiscuola**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



Foggia 23/02/2021

**Al Ministro dell'Istruzione**

E, p.c.

**Al Capo Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e formazione**

LORO PEC/MAIL

**Oggetto: obbligo di utilizzo dei DPI a scuola**

Sig. Ministro,

il DPCM del 3 novembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, [...] e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, [...], all’art. 1 comma 8 testualmente dispone che “L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”.*

Con riferimento alle Istituzioni scolastiche, poi, al successivo comma 9 lettera s) si legge *“ [...] L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. [...]”*

---

**Sede Legale, operativa e amministrativa:** Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)

PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



**Di.S.Conf. - Dirigentiscuola**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



Le suddette disposizioni sono state integralmente confermate dal successivo DPCM del 3 dicembre 2020 che, con specifico riferimento all'art. 1, c. 9, così recita: *“L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”*.

Tali disposizioni sono confermate, per quanto concerne le Istituzioni scolastiche, anche dal successivo comma 10 che, alla lett. s), testualmente recita *“[...] L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina [...]”*.

In applicazione alle superiori disposizioni, a supporto delle Istituzioni scolastiche, in data 9/11/2020 è intervenuta la nota n. 1994 a firma del Capo Dipartimento dr. Bruschi che, con riferimento all'utilizzo della mascherina quale dispositivo di protezione individuale, testualmente afferma *“[...] A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM [...]”*.

Questa la normativa cui si stanno attenendo tutte le Istituzioni scolastiche che però, con frequenza in aumento esponenziale, sono destinatarie di diffide da parte di genitori e/o

---

**Sede Legale, operativa e amministrativa:** Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)

PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



**Di.S.Conf. - Dirigentiscuola**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



associazioni varie che riportano a supporto delle diffide medesime le recenti pronunce del TAR Lazio.

Diversi genitori hanno chiesto al Tribunale adito l'accoglimento in via cautelare della sospensione dell'efficacia del contenuto dei DPCM citati in premessa relativamente al contenuto degli articoli e dei commi sopra evidenziati.

L'ordinanza del TAR Lazio n. 00873/2021 REG. PROV. CAU e N. 11506/2020 REG. SIC, del 13/2/2021, accoglie l'istanza cautelare degli appellanti e valuta *“opportuno un remand all'amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, riguardante l'obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal CTS nel documento “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021”, prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere la mascherina “in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)” ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal CTS nel citato verbale n. 104”.*

L'intervento della successiva sentenza del TAR Lazio sezione 1<sup>a</sup> N. 02102/2021 REG.PROV.COLL. del 19/2/2021, a seguire, con riferimento al ricorso N. 09424/2020 REG.RIC., pur dichiarando improcedibile la domanda di annullamento, *“dichiara l'illegittimità dell'art. 1, comma 9, lett. s), del suddetto DPCM nei sensi di cui in motivazione”.*

**Alla luce di quanto premesso,**

- ferma restando la non estensibilità *erga omnes* della superiore sentenza;

---

**Sede Legale, operativa e amministrativa:** Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)

PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



**Di.S.Conf. - Dirigentiscuola**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



- considerato che, a seguito delle suseposte pronunce del giudice amministrativo, i dirigenti scolastici sono costantemente oggetto di diffide che rimandano anche a responsabilità personali sulla salute dei minori, in caso di non applicazione generalizzata;
- al fine di evitare contenziosi già in nuce e di fare ulteriore chiarezza sulla corretta posizione da assumere da parte dei dirigenti scolastici,

**DIRIGENTISCUOLA, Organizzazione Sindacale rappresentativa nell'Area Istruzione e Ricerca**

**CHIEDE**

alla S.V. di voler intervenire a chiarimento della materia, fornendo indicazioni precise sulle determinazioni da assumere in merito, stante l'evidente discrasia venutasi a creare tra la normativa tuttora vigente e le recenti pronunce della giustizia amministrativa.

Un intervento autorevole di codesto Ministero si rende oltremodo necessario a supporto dei dirigenti scolastici che non possono essere lasciati soli a gestire una situazione di così particolare complessità.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per distintamente salutare.

**Il Presidente Nazionale**

**( Attilio Bratta )**

---

**Sede Legale, operativa e amministrativa:** Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)

PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)